

33585-22



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
ommettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 32
d.lgs. 199/03 in quanto
 dispaccio d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da:

EDUARDO DE GREGORIO
ALFREDO GUARDIANO
MARIA TERESA BELMONTE
GIUSEPPE DE MARZO
IRENE SCORDAMAGLIA

- Presidente -

Sent. n. sez. 1653/2022

UP - 13/06/2022

R.G.N. 31917/2021

Motivazione Semplificata

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

avverso la sentenza del 29/04/2021 del GIUDICE DI PACE di PIACENZA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO

che ha concluso chiedendo

udito il difensore
CAMERALIZZATA

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. (omissis) ricorre per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Piacenza del 29 aprile 2021, che l'ha condannata alla pena di Euro 2.500,00 di multa per il delitto di cui all'art. 582 cod. pen. commesso in danno dell'ex coniuge (omissis) .

2. Per il tramite del difensore affida l'impugnativa a cinque motivi, enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

3. Con requisitoria in data 24 maggio 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, Dottoressa Lucia Odello, ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. Con memoria in data 31 maggio 2022, il difensore della ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

5. Il ricorso è inammissibile.

5.1. Il primo motivo, con il quale si lamenta il vizio di motivazione, per non avere il Giudice di Pace esplicitato le ragioni della revoca del provvedimento di ammissione della testimonianza del Vice-Brigadiere (omissis) è manifestamente infondato, dovendosi fare applicazione del pacifico principio di diritto secondo cui la dichiarazione di chiusura dell'istruttoria dibattimentale, ove la parte vi assiste e non abbia eccepito il mancato esame di un testimone, comporta la revoca implicita dell'ammissione di tale deposizione ed eventuali nullità concernenti la suddetta deliberazione di esaurimento delle prove dovranno essere eccepite, a pena di decadenza, in sede di formulazione e precisazione delle conclusioni (Sez. 3, n. 29649 del 27/03/2018, Rv. 273590): ne viene che a tanto non essendosi adempiuto da parte della difesa dell'interessata – per come risulta dal verbale dell'udienza del 29 aprile 2021 – ogni profilo di invalidità della sentenza impugnata è sanato (Sez. 6, n. 42182 del 16/10/2012, Rv. 254338; Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015, Rv. 263210).

Oltretutto il motivo è genericamente formulato, non avendo la ricorrente lumeggiato le ragioni di decisività della prova dichiarativa non assunta.

5.2. Il secondo motivo, con il quale si contesta, sotto l'egida formale del vizio di violazione dell'art. 52 cod. pen. e del vizio di motivazione, la dichiarazione di responsabilità dell'imputata, che avrebbe meritato di essere assolta perché il fatto ascrittale non costituisce reato avendo agito per legittima difesa, articola censure non consentite in questa sede.



Invero, le stesse, lungi dall'individuare specifici passaggi argomentativi del provvedimento impugnato caratterizzati da assoluta inidoneità a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o da oscurità in ordine alle ragioni che hanno giustificato la decisione, tendono in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito degli elementi fattuali posti a base della condanna. La sentenza impugnata ha, invece, correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua, logica e priva di erronea applicazione della legge penale, richiamando, in particolare, i convergenti apporti testimoniali siccome corroborati dalla certificazione medica del Pronto Soccorso, confortante il giudizio di compatibilità espresso tra quanto riferito dalla persona offesa e le lesioni riscontrate sulla sua persona.

Dunque, il giudice di merito ha dato conto di avere plausibilmente ricostruito la dinamica della vicenda portata al suo esame, fornendo adeguata, seppure sintetica, motivazione del convincimento maturato, senza che lo stesso possa dirsi inficiato dall'allegazione difensiva relativa all'assoluzione della ricorrente da reati analoghi, trattandosi, pacificamente di fatti diversi.

5.3. Il quarto motivo – del quale va anticipato l'esame rispetto al terzo - con il quale si eccepisce l'illegittimità della mancata applicazione all'imputata della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., sconta gli stessi profili di inammissibilità della doglianza che precede. Sollecita, infatti, una non consentita rivalutazione del merito della regiudicanda, dal momento che non esibisce alcun elemento di prova, immotivatamente pretermesso dal giudice di merito, atto a sovvertire, con assoluta evidenza, l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui non era emerso che << (omissis) >> avesse avuto un atteggiamento contrario a regole giuridiche, morali e sociali>>.

5.4. Il terzo e il quinto motivo, con i quali ci si duole dell'immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'ingiustificata severità della pena applicata, sono aspecifici, perché non si confrontano con la valorizzazione – addotta dal giudice a sostegno delle statuizioni sui detti punti - della personalità negativa dell'imputata, incline ad usare in modo sconsiderato la sua forza per risolvere le controversie della normale convivenza (punto 10 della sentenza impugnata). Si tratta di apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità in quanto sorretto da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851).



6. Per tutto quanto sopra esposto, s'impone la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

In ragione dei rapporti tra le parti, è d'obbligo disporre - ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 -, in caso di diffusione del presente provvedimento, l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del presente provvedimento, va effettuato l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo.

Così deciso il 13/06/2022.

Il Consigliere estensore

Irene Scordamaglia



Il Presidente

Eduardo De Gregorio

